

REGOLAMENTO dell'Associazione "Comunità energetica rinnovabile Aria Buona"

Revisione 1, approvato con deliberazione dell'Assemblea del 14 febbraio 2025

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento è specificamente volto al perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione, quali determinati dall'articolo 3 dello Statuto, a diretto vantaggio degli Associati.

In esecuzione dello Statuto dell'Associazione "Comunità energetica rinnovabile Aria Buona", è approvato il presente Regolamento riguardante le specifiche inerenti e rilevanti ai fini della destinazione e dell'utilizzo degli importi derivanti dall'incentivazione dell'energia condivisa dalla CER Aria Buona.

ART. 2 – DEFINIZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COME PREVISTI DALLA NORMATIVA

Si definiscono contributi economici, quelli spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso e riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP, la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, a partire dalla data di decorrenza dei servizi, come meglio precisato dalle Regole operative del GSE del 25 febbraio 2024 e s.m.i.

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso come da normativa vigente e successive modifiche e integrazioni e dunque alla CER Aria Buona, possono essere:

- 1) L'incentivazione dell'energia elettrica condivisa incentivabile ai sensi del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, c.d. Decreto CACER (CACI);
- 2) La valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Deliberazione ARERA n. 727/2022/R/eel all'allegato A e s.m.i. (CACV);

Le Regole operative del GSE del 25 febbraio 2024 stabiliscono che, per ciascun kWh di energia elettrica incentivata viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni un corrispettivo unitario, definito tariffa premio, come specificato dalle medesime Regole operative.

Inoltre, per ciascun kWh di energia elettrica autoconsumata viene riconosciuto dal GSE, sempre per un periodo di 20 anni, un corrispettivo unitario, definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete, come meglio specificato dalle medesime Regole operative.

ART. 3 – DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA

Con deliberazione dell'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, dopo l'approvazione del bilancio della CER e previo calcolo del conguaglio effettuato dal GSE, verrà calcolato l'importo da destinare agli associati e/o a progetti e/o attività con finalità sociali e ambientali.

La suddivisione e la comunicazione agli interessati dei contributi economici della tariffa premio avverrà, per singola configurazione di autoconsumo che fa capo alla CER Aria Buona, secondo le seguenti modalità:

a) Tariffa premio < 55%

La distribuzione dei contributi sarà calcolata annualmente al netto dei costi generali, di gestione e degli investimenti della CER Aria Buona e destinata a quanti risulteranno associati alla CER e avranno sviluppato produzione o consumi nel periodo di riferimento.

Per i Produttori

Per produttori si intendono sia la CER Aria Buona sia i soci membri sia i produttori terzi, che si qualificheranno come tali, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in quanto intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, come previsto dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione, costruzione nonché alle attività connesse e all'esercizio dell'Impianto.

A tali soggetti verrà destinata una quota pari al 50% del contributo sopra indicato, ripartito in base ai kWh di energia condivisa immessi dal proprio impianto.

Per i Consumatori

Per consumatori si intendono quei soggetti membri della CER Aria Buona, titolari a qualunque titolo, di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla cabina di trasformazione primaria, nell'ambito della stessa zona di mercato in cui opera la CER Aria Buona, come definita dalla normativa di settore vigente.

A tali soggetti verrà destinata una quota pari al 50% del contributo sopra indicato, ripartito in base ai kWh di energia condivisa prelevati.

Inoltre, è facoltà dell'associato produttore o consumatore, in fase di iscrizione alla CER Aria Buona, esprimere nel relativo modulo di adesione la personale e libera volontà di non incassare la quota spettante (tutta o in parte) in relazione al contributo economico previsto per la condivisione dell'energia elettrica come specificato agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento e dalla normativa di settore vigente. La scelta potrà essere variata anche successivamente, prima della ripartizione annuale. Detto importo sarà destinato per scopi sociali o ambientali.

b) Tariffa Premio Eccedentaria > 55%

Come definito dalla normativa di settore, l'importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2024, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o a progetti e/o attività con finalità sociali e ambientali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Con l'intento di incentivare la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici su abitazioni private, per gli impianti realizzati da privati entro il 30/06/2026 sarà riconosciuta una quota di incentivo maggiorativo del 50% rispetto a quanto distribuito con la "Tariffa Premio < 55%". E' facoltà dell'associato incassare o meno questa quota spettante.

Corrispettivo di valorizzazione ARERA per l'energia condivisa

L'intero importo del contributo di valorizzazione verrà destinato dal Consiglio Direttivo a persone, enti o associazioni che si siano distinte per le attività sociali o ambientali sul territorio.

ART. 4 – PREROGATIVE SPECIFICHE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

Al Consiglio Direttivo compete la determinazione dell'ammontare della quota associativa per ciascuna categoria di associato, come indicate dall'Art. 5.2 dello Statuto, che dovrà avvenire al momento dell'adesione all'Associazione. Tale determinazione viene stabilita sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo e secondo principi non discriminatori.

L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio, qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla rideterminazione delle quote, con le maggioranze previste dallo Statuto.

4.1 – Quote associative

Ciascun Associato è tenuto al pagamento della quota associativa, in base alla Categoria di appartenenza come di seguito indicato, previa verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione e positivo accoglimento della domanda, come disciplinati dallo Statuto:

- Associati produttori;
- Associati consumatori;
- Associati sostenitori.

Per il primo anno solare di esercizio e fino a nuova delibera, la partecipazione all'associazione sarà a titolo gratuito.

ART. 5 – PREROGATIVE SPECIFICHE DEI CONTRATTI

Al Consiglio direttivo compete ogni potere in merito alla stipula, esecuzione e risoluzione dei contratti e accordi necessari al perseguimento dello scopo associativo e al funzionamento dell'Associazione stessa. In particolare, compete al Consiglio direttivo ogni decisione in merito a contratti, accordi e obbligazioni di qualsivoglia natura che garantiscano all'Associazione:

- a) la disponibilità ed il controllo degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- b) i servizi necessari all'ottenimento e distribuzione agli associati dei benefici derivanti dall'autoproduzione e dalla condivisione di energia nell'ambito della Comunità energetica, in applicazione della relativa normativa;
- c) in generale, tutti i servizi necessari al funzionamento dell'Associazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

Su tali argomenti il Consiglio direttivo decide con le maggioranze previste dallo Statuto.

ART. 6 – RETROATTIVITÀ

Vista la fase iniziale del progetto e dato che l'Associazione non ha ancora incassato/ripartito nessun incentivo, le regole di ripartizione stabilite su questa prima revisione del regolamento si applicano retroattivamente.

ART. 7 - ALLEGATI

I seguenti allegati sono parte integrante del presente Regolamento:

Modulo di Domanda di Adesione all'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile Aria Buona per:

- Persona Fisica Consumatore
- Persona Fisica Produttore
- Persona Giuridica Consumatore
- Persona Giuridica Produttore
- Persona Fisica o Giuridica Sostenitore